

TRIBUNALE DI POTENZA - SEZIONE LAVORO  
RICORSO PER PROVVEDIMENTO D'URGENZA

Ricorre la prof.ssa Castiglione Francesca Antonella, nata a Cosenza (CS) 03/04/1964, residente in Cosenza (CS) al Vico Tommaso Cornelio n. 2, c.f. CSTFNC64D43D086Y, difesa e rappresentata dall'Avv. to Antonio Anselmo ( c.f. NSLNTN59B26E180E) giusta procura in calce al presente atto, fax n. 098423277, pec: [avv.antonioanselmo@pec.giuffre.it](mailto:avv.antonioanselmo@pec.giuffre.it), elettivamente domiciliata in Potenza presso lo studio dell'Avv. Donatello Genovese ( c.f. GNVDTL64B16G942H) sito in Via Mazzini n. 23/A, fax n. 097122924, pec: [genovese.donatello@cert.ordineavvocatipotenza.it](mailto:genovese.donatello@cert.ordineavvocatipotenza.it)

- Ricorrente-

CONTRO

- 1) MIUR- Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata, in persona del l.r.p.t., domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza, Corso XVIII agosto 1860, n. 48- 85100 Potenza
- 2) MIUR - Ufficio III – Ambito Territoriale Provinciale di Potenza, in persona del l.r.p.t., domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza, Corso XVIII agosto 1860, n. 48- 85100 Potenza

- Convenuti-

PREMESSO IN FATTO

- L'istante è docente assunta in ruolo nell'a. s. 2015/2016, nella fase C del piano di assunzioni di cui all'art. 1, co. 98 lett. C) della Legge 107/2015 del 15/07/2015 ed assegnata su sede provvisoria per l'a.s. 2015/2016, nella classe di concorso A036, presso l'IIS " G. Peano" di Marsiconuovo ( PZ) – Liceo Statale di Viggiano ( PZ) ( Doc. n. 1);
- in data 29/05/2016 ha presentato domanda di mobilità ( Doc. n. 2), corredata dalla prescritta documentazione ( Doc. n. 3, 4, 5, 6, 7, 8 ), ai sensi dell'O.M. n.



241/2016, nella fase C, Assegnazione sede definitiva su ambito dei docenti delle GAE assunti in fase C prevista dall'art. 6 CCNI mobilità dell'8/04/2016 per la scuola secondaria di II grado, con punteggio 18 e **precedenza prevista dalla Legge 104/92, art. 33 ( commi 5 e 7) richiamato dall'art. 601 del D.L.vo n. 297/94 e dal CCNI dell'8/04/2016, art. 13, punto V;**

- in data 22/06/2016 tale domanda veniva convalidata, anche per ciò che attiene alla richiesta precedenza, dall'Ufficio Scolastico Provinciale di Potenza ( Doc. n. 9 );
- con comunicazione a mezzo e - mail in data 13/08/2016, ( Doc. n. 10 ) le veniva comunicato l'esito del trasferimento presso: Basilicata, Ambito 0003, tipologia di posto comune e tale trasferimento veniva successivamente pubblicato, ( Doc. n. 11 ) sempre in data 13/08/2016 nel bollettino dei trasferimenti e passaggi dei docenti di ruolo di fase B.C.D della scuola secondaria di II grado per l'a.s. 2016/2017 a seguito di Decreto del Dirigente dell'Ufficio 111- Ambito Territoriale di Potenza;
- in tale bollettino veniva, quindi, riportato il nominativo dell'istante con l'indicazione del punteggio ma senza l'indicazione della precedenza suindicata ( Doc. n. 12 );
- che, pertanto, alla sottoscritta non è stata attribuita la precedenza ai sensi dell'art. 33 della Legge 104/92 (commi 5 e 7) e dell'art. 13, punto V, del CCNI dell'8/04/2016, né le è stato riconosciuto il trasferimento per la mobilità territoriale verso la Provincia di Cosenza o verso l'ambito più vicino a tale provincia, secondo quanto disposto dall'art. 13, punto V, del CCNI sulla mobilità che, riconosce analoga precedenza prevista per l'assistenza al figlio anche al fratello o sorella che prestano assistenza al familiare disabile i cui genitori siano scomparsi o totalmente inabili;



- con comunicazione a mezzo e- mail, in data 14/08/2016 e a mezzo pec, in data 15/08/2016, veniva proposto reclamo in autotutela avverso la mancata attribuzione della suddetta precedenza ed il mancato trasferimento, ma senza esito ( Doc. n. 13, 14 );
- che in data 18/08/2016, veniva, altresì, trasmessa, sempre a mezzo pec, richiesta di tentativo di conciliazione rimasta anche quest'ultima privo di riscontro ( Doc. n. 15 );
- successivamente, a seguito della pubblicazione, da parte del CSA di Cosenza di ulteriori sedi disponibili nella provincia ( Doc. n. 16 ), l'odierna ricorrente inoltrava, in data 27/08/2016, una integrazione al già richiesto tentativo di conciliazione, indicando le ulteriori sedi; ( Doc. n. 17 );
- il giorno 31/08/2016 la prof.ssa Castiglione apprendeva a mezzo comunicazione e- mail, di essere stata assegnata nuovamente presso l'IIS " G. Peano " di Marsiconuovo ( PZ) – Liceo Statale di Viggiano ( Doc. n. 18);
- che l'esame della precedenza, imponeva, invece, a seguito della disamina della domanda di mobilità presentata dalla ricorrente, che in caso di assenza di posti nel primo ambito territoriale indicato nella domanda di mobilità, dovevano essere rispettati i criteri di vicinorietà rispetto al primo ambito territoriale indicato ( Ambito 0003 Calabria), circostanza questa che non è stata rispettata in violazione delle disposizioni contenute nella legge 104/92 e nel CCNI sulla mobilità, nonostante in seno alla domanda erano stati indicati per primi tutti gli ambiti della Regione Calabria;
- che dall'esame del bollettino dei trasferimenti interprovinciali- fase C, delle provincie di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia, risultano assegnati nella classe di concorso A036 docenti privi della precedenza;
- più in particolare nella provincia di Catanzaro, ( Doc. n. 19 ) in fase C e all' Ambito 0002 Calabria, sono stati trasferiti, nella classe di concorso A036, i

docenti privi di precedenza: De Napoli Anna Maria e Malito Dalio, successivamente assegnati rispettivamente presso il Liceo Tommaso Campanella di Lamezia Terme ( CZ) e l'I.I.S. " Costanzo" di Decollatura ( CZ) ( Doc. n. 20-21-22) ;

- in provincia di Crotone, ambito 0008, è stata trasferita senza precedenza la docente Iaquina Rosa Serafina ( Doc. n. 23), ed infine in provincia di Vibo Valentia è stato trasferito senza precedenza, all'ambito 0012, il docente Perugini Francesco ( Doc. n. 24), successivamente assegnato presso l'I.I.S. " N. de Filippis e G. Prestia " di Vibo Valentia ( Doc. n. 25 e 26 );
- che, per come si può evincere dal calcolo delle distanze riportato nei documenti allegati ( Doc. n. 27 - 28 - 29- 30- 31 ), le sedi di Decollatura, Lamezia Terme, Crotone e Vibo Valentia, sono molto più vicine a Cosenza rispetto a Viggiano che dista da quest'ultima oltre 200 Km con percorrenza in auto di quasi tre ore ed assenza di collegamenti con bus e treni;
- il pregiudizio subito, inoltre, si appalesa ancora più grave se si considera che successivamente alle operazioni di mobilità, avvenute il 13/08/2016, il CSA di Cosenza ha comunicato la disponibilità di sedi nella provincia di Cosenza per la classe di concorso A036, ammontanti complessivamente a nove cattedre disponibili ripartite tra posti normali e posti di potenziamento, per come si può evincere dagli allegati documenti;
- la mancata attribuzione della suddetta precedenza ha pregiudicato, inoltre, anche il diritto dell'odierna ricorrente alla scelta della sede con precedenza rispetto ad altri docenti ai sensi e per gli effetti di cui alla nota ministeriale n. 20453 ( Doc. n. 32 );

#### DIRITTO

La ricorrente ha diritto all'attribuzione della precedenza per l'assistenza dalla stessa prestata alla sorella convivente disabile grave ed al trasferimento a Cosenza o verso



l'ambito a questa più vicino. Pertanto, avverso il trasferimento, così come effettuato, fallito ogni tentativo diretto alla risoluzione stragiudiziale della vertenza, si propone ricorso ex art. 700 cpc per i seguenti

### MOTIVI

#### 1) Violazione della legge 104/92, art. 33, in combinato disposto con l'art. 601 del D. L.vo n. 297/94.

Il provvedimento di trasferimento della ricorrente viola la legge 104/92, che, nel testo attualmente vigente, sancisce, all'art. 33 le agevolazioni di cui i lavoratori dipendenti possono beneficiare nel caso in cui assistano un familiare disabile in situazione di gravità. Dopo l'elencazione, nel comma 3, dei parenti della persona disabile (coniuge, parente o affine entro il secondo o terzo grado), che possono fruire di tre giorni di permesso mensile per l'assistenza, il successivo comma 5 stabilisce che “ *il lavoratore di cui al comma 3 ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferita, senza il suo consenso ad altra sede* ”.

Analogamente il decreto legislativo n. 297/94, avente ad oggetto il Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, stabilisce all'art. 601 dal titolo: tutela dei soggetti portatori di handicap, che “ *gli articoli 21 e 33 della legge quadro 5 febbraio 1992, n. 104, concernente l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate si applicano al personale di cui al presente testo unico. Le predette norme comportano la precedenza all'atto della nomina in ruolo, dell'assunzione come non di ruolo e in sede di mobilità* ”.



2) Violazione dell'O.M. n. 241/2016 art. 4 e del CCNI dell'8/04/2016, concernenti la mobilità del personale docente, educativo e Ata per l'anno scolastico 2016/2017, art. 13, punto V.

L'omesso riconoscimento della precedenza ed il conseguente trasferimento attuato è violativo dell'art. 4 dell'O.M. n. 241/2016 che al punto 4, nello stabilire la valutazione delle esigenze di famiglia e dei titoli valutabili precisa quali siano le certificazioni da produrre per le persone disabili assistite e tra i soggetti beneficiari della precedenza include anche il fratello o la sorella conviventi in sostituzione dei genitori, deceduti o inabili come previsto dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 233/2015.

L'art. 13, punto V, del CCNI dell'8/04/2016 stabilisce, poi, il diritto di precedenza nelle varie fasi dei trasferimenti ( Fase A e successive B e C) ai genitori, anche adottivi del disabile in situazione di gravità. Analoga precedenza viene riconosciuta ai fratelli e alle sorelle conviventi con il familiare disabile grave in caso di scomparsa o totale inabilità dei genitori. Dispone, infatti, testualmente il punto V dell'art. 13 del suddetto CCNI che” *Qualora entrambi i genitori siano impossibilitati a provvedere all'assistenza del figlio disabile grave, perché totalmente inabili, viene riconosciuta la precedenza alla stregua della scomparsa di entrambi i genitori, anche ad uno dei fratelli o delle sorelle, in grado di prestare assistenza, conviventi di soggetto disabile in situazione di gravità....*”

Il punto V dell'art. 13 prosegue inoltre affermando che “ *In assenza di posti richiedibili nel comune ove risulti domiciliato il soggetto disabile è obbligatorio indicare il comune o ambito viciniore a quello del domicilio dell'assistito con posti richiedibili.*”



Perché nelle fasi dei trasferimenti si possa attribuire la precedenza ai fratelli e alle sorelle che assistono la persona disabile devono sussistere, pertanto, due condizioni: **la scomparsa o la totale inabilità dei genitori e la convivenza, nel caso di specie entrambi sussistenti** per come può evincersi dai documenti allegati alla domanda di mobilità ed al presente fascicolo.

Dal tenore della dichiarazione sostitutiva di certificazione per fruire della precedenza, allegata in atti, risulta infatti, unitamente alle altre circostanze, che la ricorrente è l'unica persona che presta assistenza alla sorella perché **i genitori sono entrambi deceduti e non ha altri fratelli o sorelle**. Risulta, inoltre, sussistente anche il **requisito della convivenza** secondo quanto disposto dalla circolare del Ministero del Lavoro, prot. 3884 del 18/02/2010 e dal messaggio INPS del 04/03/2010 n. 6512, essendo entrambe le sorelle residenti nello stesso appartamento sito a Cosenza in Vico Tommaso Cornelio n. 2 ( la residenza di Castiglione Fiorina è desumibile anche dal verbale della Commissione medica per l'accertamento dell'handicap, allegata in atti). Ricorrendo, pertanto, entrambi i presupposti, doveva essere attribuita la **precedenza richiesta e dovevano essere rispettati i criteri di vicinorietà nell'attribuzione dell'ambito, con riferimento al domicilio dell'assistita**.

### 3) Violazione degli artt. 2, 3 e 32 Costituzione.

La condotta posta in essere dal MIUR si pone in netto contrasto con gli articoli della Costituzione a tutela dei disabili che impongono il riconoscimento dei diritti inviolabili dell'uomo, la rimozione degli ostacoli limitativi della libertà e dell'uguaglianza di tutti i cittadini e la tutela alla salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività.

L'omesso riconoscimento della suddetta precedenza ed il conseguente trasferimento così come effettuato impediscono alla prof.ssa Castiglione, a causa della notevole distanza tra l'ambito assegnato e il comune di Cosenza di poter prestare assistenza alla



sorella disabile grave con ripercussioni notevoli sul diritto alla salute della stessa costituzionalmente garantito.

#### 4) Violazione dell'art. 97 della Costituzione.

Il comportamento dell'amministrazione si appalesa, inoltre, in contrasto con i principi di imparzialità e buon andamento della P.A. per essere il provvedimento di trasferimento impugnato assolutamente carente di motivazione in ordine ai criteri adottati per l'assegnazione della ricorrente in una sede distante rispetto a quelle prioritariamente scelte, mentre è di palmare evidenza che, sussistendo le sedi in provincia di Cosenza e negli altri ambiti della regione Calabria, opportunamente indicati nella domanda di mobilità, la stessa avrebbe potuto essere trasferita negli ambiti territoriali più vicini al domicilio della sorella disabile. L'Amministrazione ha, dunque, violato il principio di scorrimento della graduatoria che non può prescindere, per i motivi suesposti, dalle situazioni personali e familiari della richiedente il trasferimento per le quali sono stabilite specifiche precedenzae.

In ordine al fumus boni iuris ci si riporta a quanto dedotto ed argomentato nel presente ricorso. Gli stessi motivi che sorreggono la normativa evidenziano la sussistenza in capo alla ricorrente del diritto ad ottenere l'invocata precedenza per l'assistenza dalla stessa prestata alla sorella disabile e, conseguentemente ad essere trasferita nel primo ambito indicato ( 0003 Calabria) o nell'ambito della regione Calabria più vicino al domicilio della sorella con handicap grave e sono sufficienti a richiedere l'emissione di un provvedimento d'urgenza.

Per ciò che attiene al periculum in mora si fa presente che appare del tutto evidente il pregiudizio grave ed irreparabile che, nelle more del giudizio ordinario, potrebbe derivare alla ricorrente con riferimento alla impossibilità per la stessa, considerata la notevole distanza e l'impossibilità di viaggiare quotidianamente, di prestare ausilio ed assistenza alla sua unica sorella con conseguente danno ingiusto alla salute fisica e psicologica di quest'ultima.



## TUTTO QUANTO PREMESSO

L'istante, come rappresentata e difesa, ricorre al Tribunale di Potenza - Sez. Lavoro - e chiede che l'On. le Tribunale del Lavoro adito, verificata la sussistenza degli estremi di cui all'art. 700 c.p.c., Voglia emettere, con decreto ed inaudita altera parte, o con ordinanza, previa audizione delle parti, previa declaratoria di illegittimità della assegnazione della prof.ssa Francesca Antonella Castiglione all'ambito territoriale 0003- Basilicata, i provvedimenti necessari ed idonei a garantire il diritto della ricorrente ad ottenere il trasferimento verso l'Ambito 0003 Calabria o quello ad esso più vicino secondo le preferenze espresse nella domanda di mobilità.

Con vittoria di spese e competenze.

Si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminato ma è esente dal pagamento del contributo unificato per mancato superamento dei limiti reddituali previsti nelle cause di lavoro ex art. 9 DPR 115/2002 e succ. mod. ed integr.

Si allegano:

- 1) Proposta di assunzione con contratto a tempo indeterminato;
- 2) Domanda di mobilità territoriale;
- 3) Copia verbale della Commissione medica per l'accertamento dell'handicap;
- 4) Dichiarazione personale per fruire della precedenza;
- 5) Pluridichiarazione sostitutiva di certificazioni;
- 6) Dichiarazione di residenza anagrafica del coniuge;
- 7) Integrazione dichiarazione personale per la precedenza;
- 8) Integrazione pluridichiarazione sostitutiva;
- 9) Domanda di mobilità territoriale convalidata dall'USP di Potenza;
- 10) Notifica assegnazione ambito;
- 11) Decreto di pubblicazione dei trasferimenti dell' USP di Potenza;
- 12) Bollettino dei trasferimenti e passaggi;
- 13) Comunicazione all'USP di Potenza del 13/08/2016;




- 14) Reclamo del 14/08/2016;
- 15) Richiesta di tentativo di conciliazione del 18/08/2016;
- 16) Pubblicazione CSA di Cosenza delle sedi disponibili nella provincia;
- 17) Integrazione tentativo di conciliazione;
- 18) Notifica assegnazione incarico del 31/08/2016;
- 19) Bollettino dei trasferimenti e passaggi – Ambito territoriale di Catanzaro;
- 20-21) Assegnazioni sedi docenti trasferiti su ambito territoriale di Catanzaro;
- 22) Istituzioni scolastiche di assegnazione;
- 23) Bollettino dei trasferimenti e passaggi – Ambito territoriale di Crotone;
- 24) Bollettino dei trasferimenti e passaggi – Ambito Territoriale di Vibo Valentia;
- 25) Assegnazione sede docenti trasferiti su ambito territoriale di Vibo Valentia;
- 26) Istituzione scolastica assegnazione;
- 27-28-29-30- 31) Prospetti distanze chilometriche;
- 32) Circolare MIUR n. 20453 del 27/07/2016;
- 33) Stralcio D. legislativo n. 297/1994;
- 34) Stralcio O.M. 241/2016;
- 35) Stralcio CCNI dell'8/04/2016.

Salvis iuribus.

Cosenza, li 27/09/2016

Avv. Antonio Anselmo






## PROCURA AD LITEM

Delego l'Avv. to Antonio Anselmo a rappresentarmi e difendermi in ogni fase e grado del presente giudizio, anche di esecuzione e di opposizione, conferendo ogni più ampia facoltà e mandato, compreso quello di conciliare e transigere, di rinunciare agli atti del giudizio, farsi sostituire da altri avvocati, incassare somme e rilasciare quietanza. Eleggo domicilio nello studio dell'Avv. Donatello Genovese, sito in Potenza alla Via Mazzini n. 23/A.

Dichiaro di aver ricevuto la prescritta informativa ed autorizzo il trattamento dei miei dati personali ex D. lgs 196/03.

Cosenza, li 27/09/2016

Francesca Antonella Castiglione



E' vera ed autentica

Avv. Antonio Anselmo

